



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA**  
PROVINCIA DI TORINO

# **REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2004  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 03/04/2007  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2008  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2010

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 3	PRESUPPOSTO
Articolo 4	SOGGETTI DESTINATARI
Articolo 5	LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA
Articolo 6	ESCLUSIONE TOTALE E/O PARZIALE LOCALI ED AREE NON SOGGETTE A TARIFFA
Articolo 7	TARIFFA
Articolo 8	LA TARIFFA GIORNALIERA
Articolo 9	RIDUZIONI TARIFFARIE O PARZIALE APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 10	AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
Articolo 11	COMUNICAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
Articolo 12	RISCOSSIONE
Articolo 13	ACCERTAMENTI
Articolo 14	SANZIONI ED INTERESSI
Articolo 15	RIMBORSI
Articolo 16	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 17	abrogato
Articolo 18	EFFICACIA

#### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Allegato a delibera CC N° del

## **ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 D.Lgs. N.22 del 05/02/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. N.158 del 27/04/1999, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

## **ART.2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

Nel Comune di Buttigliera Alta è istituita la tariffa per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'Art.49, comma 2, del D.Lgs.05/02/97 n.22.

## **ART.3 PRESUPPOSTO**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione da chiunque effettuata di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, produttivi di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti ad essi assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di gestione rifiuti è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento del servizio.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.
4. A tal fine l'arredo e l'attivazione di un pubblico servizio collegato a rete, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

## **ART.4 SOGGETTI DESTINATARI**

1. La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. n° 22/97 è posta a carico di chi, persona fisica o giuridica, occupa o conduce locali o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 3, con vincolo di solidarietà tra componenti il nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Ai fini della determinazione della tariffa per nucleo familiare si intende: il numero complessivo delle persone occupanti l'abitazione; per abitazione si intende l'unità immobiliare ad uso abitativo autonomamente iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Fabbricati.
2. Per soggetto tenuto al pagamento deve di regola intendersi: per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati e non e relative pertinenze, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi medesimi.
4. Nei casi di utilizzo, in via esclusiva comprovata, di parti comuni del condominio o di una multiproprietà la tariffa è dovuta dall'utilizzatore.
5. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.

## **ART.5 LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA**

1. Si considerano soggette alla tariffa le superfici utili di tutti i locali e/o aree scoperte, queste ultime non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le sole eccezioni disciplinate nel successivo art. 6.
2. Sono parimenti soggette a tariffa le aree coperte, quali, a titolo esemplificativo: porticati, chiostri, tettoie di protezione ed inoltre aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di una attività, quali: i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i depositi di prodotti e/o materiali destinati alla commercializzazione, i distributori di carburanti;
3. La superficie per le Utenze Domestiche, è così computata:
  - superficie utile rilevata sul filo interno dei muri perimetrali di tutti i vani principali e accessori costituenti l'unità immobiliare ed inoltre superficie utile dei locali costituenti pertinenze del fabbricato ancorché separati (quali: cantina, autorimessa, posti auto, lavanderia ecc...)
  - nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione qualora una parte della superficie sia destinata per lo svolgimento di un'attività, le superfici a tal fine utilizzate sono computate separatamente e si applica la tariffa vigente all'attività stessa;
4. La superficie per le utenze non domestiche, è così computata:
  - superficie utile rilevata sul filo interno dei muri perimetrali dei vani principali e/o accessori sui quali è esercitata l'attività,
  - per le aree scoperte operative sul perimetro interno della medesima al netto di eventuali costruzioni insistenti.
5. Per gli impianti sportivi coperti e scoperti sono computate, ai fini della tariffa le superfici degli spogliatoi, dei servizi in genere e le aree destinate al pubblico.
6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

## **ART. 6 ESCLUSIONE TOTALE E/O PARZIALE LOCALI E AREE NON SOGGETTE A TARIFFA**

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:
  - a) LOCALI:
    - privi di utenze attive, di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o arredamento;
    - muniti di attrezzature particolari quali: celle frigorifere, locali di essiccazione, cabine elettriche ed elettroniche, vani ascensori, stalle per bestiame, ricovero esclusivo attrezzi agricoli, fienili ed inoltre locali ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune;
    - locali di strutture pubbliche e private adibiti a sale operatorie, di medicazione, di radiologia e radioterapia, sale di degenza malattie infettive;
    - locali di fatto non utilizzati, perché oggetto di intervento di restauro risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia comprovata da idonea documentazione e senza residenza anagrafica per il periodo di effettiva esecuzione dei lavori e fino alla data di fine lavori certificata ovvero se antecedente fino alla data di utilizzo;
    - locali dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati riconosciuti tali, comprovati da certificazione tecnica degli organi competenti o autocertificazione dell'interessato;
    - locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del c.c. non assegnati ad uso esclusivo;
    - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
    - locali con altezza inferiore o uguale a 1,5 mt..

b) AREE:

- impraticabili o intercluse;
- in stato di abbandono;
- non presidiate o adibite a deposito di materiale in disuso;
- aree di solo transito/manovra identificate a tal fine;
- destinate allo svolgimento di attività agonistiche negli impianti sportivi;
- destinate all'attività agricola (serre, allevamento ecc...)
- giardini, orti, cortili privati

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività non comprese fra quelle indicate, in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, si fa ricorso a criteri di analogia.

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, nel caso in cui sia possibile distinguere concretamente le superfici con produzione di rifiuto promiscuo da quelle con esclusiva produzione di rifiuto assimilato, la superficie in cui si produce prevalentemente rifiuto speciale è assoggettata alla tariffa nella misura del 10%.

## ART.7 TARIFFA

1. La tariffa è determinata per anno solare dal Comune che con proprio atto deliberativo, adottato entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fissa per il medesimo esercizio finanziario sulla base della tariffa di riferimento approvata con il Piano finanziario la quota da imputare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e la parte fissa e variabile di competenza.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti

ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo.

3. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e aree pubbliche, spazzamento neve
4. La tariffa è articolata per fasce di utenze domestiche e non domestiche.
5. La classificazione della categoria per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista dal provvedimento annuale di determinazione della tariffa in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri e ai coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità della realtà comunale.
6. Per le utenze non domestiche si fa riferimento:
  - alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 5
  - al tipo di attività

Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento alle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dai competenti organi fatto salvo il recepimento delle reali attività merceologiche svolte nei locali. Nel caso di esercizio, da parte delle medesime utenze non domestiche di attività diverse, con l'utilizzo dei medesimi locali, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente. Se l'utenza non domestica utilizza locali oggettivamente distinguibili per l'esercizio di attività diverse, classificabili in distinta categoria, potrà essere applicata la tariffa relativa all'attività.

7. Per le utenze domestiche residenti si fa riferimento:
  - alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 5
  - alla composizione del nucleo del soggetto tenuto al pagamento, così come stabilito al precedente art. 4; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di attività di lavoro o studio svolti all'estero e nel caso di degenze presso case di cura e di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
  - alle utenze domestiche non residenti, intendendosi come tali quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, si applica lo schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti considerando ai fini della composizione del nucleo un numero di occupanti pari a:
    - a. superficie fino a mq. 45 numero componenti 1
    - b. superficie fino a mq. 60 numero componenti 2
    - c. superficie fino a mq. 75 numero componenti 3
    - d. superficie oltre mq. 75 numero componenti 4

Per le utenze domestiche non residenti, non si applica lo schema tariffario presuntivo di cui al precedente capoverso, qualora sia diversamente dimostrato, mediante stato di famiglia del comune di residenza, un numero diverso di persone componenti il nucleo familiare. In questa ipotesi il numero delle persone da computarsi per il calcolo della tariffa è dato dal totale delle persone iscritte nello stato di famiglia presentato dal contribuente non residente

## **ART. 8 LA TARIFFA GIORNALIERA**

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni/anno anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun mq. di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 dalla tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) attribuita alla categoria. In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso di svolgimento di attività per periodi di durata uguale o superiore a 183 giorni/anno è dovuta la tariffa annuale intera.
5. L'obbligo della comunicazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare contestualmente al pagamento dell'eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e prima dell'inizio dell'occupazione medesima con le stesse modalità previste per il canone/tassa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone/tassa, la tariffa deve essere versata direttamente al Comune, senza obbligo di comunicazione. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata dal Comune.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante, denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune procederà ad emettere avviso di pagamento per il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti.
8. Per le occupazioni poste in essere temporaneamente in qualsiasi occasione, l'ufficio di Polizia Municipale trasmetterà all'Ufficio preposto le indicazioni necessarie per l'emissione dell'avviso di pagamento.
9. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree ad uso pubblico il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
10. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Comune;

## **ART. 9 RIDUZIONI TARIFFARIE O PARZIALE APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alle gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni vigenti, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; in caso di coesistenza di condizioni agevolative, si applica la maggiore.
4. Nella prima fase di applicazione della tariffa, la Giunta Comunale può prevedere un fondo destinato a particolari fasce di utenze domestiche e non domestiche, al fine di attenuarne l'impatto.
5. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, la tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali annualmente fissate con delibera di Giunta Comunale, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero. La dimostrazione dell'avvenuto smaltimento in proprio avviene mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero stesso.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui alla tabella 4/a del D.P.R. 158/99 e stabilito dall'Ente, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve

essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. La percentuale di riduzione è fissata con Delibera di Giunta Comunale a valere per l'annualità oggetto di deliberazione ed in assenza di deliberazione si intendono prorogate le percentuali di riduzione fissate per l'anno precedente.

#### **ART.10 AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO.**

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può riconoscere a determinate categorie di soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed economico un contributo per il pagamento parziale della tariffa su segnalazione dei servizi sociali.

#### **ART.11 COMUNICAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.**

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al Comune apposita Comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree, siti nel territorio del Comune, entro trenta (30) giorni dall'avvenuta occupazione o della variazione.
2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute valide anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
3. Non sussiste obbligo alla presentazione della comunicazione quando la variazione riguarda il numero dei componenti del nucleo familiare, si acquisirà direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune l'informazione, in questo caso la data di decorrenza della variazione è quella della variazione anagrafica.
4. Per facilitare l'utenza, l'Ufficio appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.
5. Le comunicazioni debbono contenere:
  - Generalità dell'utente, codice fiscale, residenza;
  - Numero effettivo e nominativo degli occupanti dell'alloggio per le utenze domestiche;
  - La denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il codice ISTAT;
  - L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizioni interne;
  - La data di inizio dell' occupazione, di variazione o conduzione;
  - Data di presentazione della comunicazione;
  - La sottoscrizione con firma leggibile.
6. Gli stessi soggetti o i loro famigliari conviventi devono presentare altresì all'Ufficio, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro trenta (30) giorni dalla data di avvenuta cessazione.
7. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata dall'interessato, nel caso di tardiva presentazione della comunicazione, la cessazione decorre dalla data di presentazione con esclusione degli anni successivi a quello di cessazione dell'occupazione qualora si dimostri l'avvenuta non conduzione.
8. La comunicazione di cessazione deve contenere:
  - Generalità del soggetto;
  - Ubicazione dei locali;
  - Data di cessazione dell'occupazione o conduzione;

- Generalità del subentrante
- Data di presentazione;
- Sottoscrizione.

## **ART. 12 RISCOSSIONE**

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria, ovvero coattiva, ai sensi dell'art. 238 comma 12 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, tramite ruolo, secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73, ovvero in forma diretta ovvero affidata ai soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs 446/1997.
2. La riscossione volontaria è disposta mediante l'invio di avviso di pagamento annuale frazionato in più rate, stabilite dalla Giunta Comunale. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tariffa.
4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio.

## **ART. 13 ACCERTAMENTI**

1. Il Comune acquisirà tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione della tariffa direttamente dagli uffici comunali, i quali, previa convenzione, trasmettono periodicamente tutte le notizie utili alla determinazione della tariffa quali, a titolo esemplificativo: variazioni anagrafiche, di attività, urbanistiche, cessioni di fabbricato, ecc....
2. L'Ufficio svolge tutte le attività necessarie al controllo per la corretta applicazione della tariffa. A tal fine può:
  - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze ( Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera );
  - accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, previo consenso dell'interessato. L'Ufficio dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
3. Per le operazioni di cui sopra, l'Ufficio ha facoltà di avvalersi:
  - del proprio personale dipendente;
  - della Polizia Municipale;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Comune può stipulare apposite convenzioni.
4. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal Comune ed esibire apposito documento di riconoscimento. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt.2727 e 2729 del Codice Civile.
  5. Il Comune procede:
    - alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli;
    - alla rettifica dei parziali o ritardati versamenti;
    - all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni;
    - all'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti.
  6. A seguito dei controlli di cui ai precedenti commi 1,2, il Comune notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
  7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio di cui ai commi precedenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
  8. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006 devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
    - del contribuente;
    - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
    - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
    - della tariffa applicata e relativa deliberazione
  9. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
    - l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
    - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
    - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
    - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
  10. Qualora il funzionario responsabile della tariffa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
  11. La riscossione coattiva può essere effettuata con:
    - la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 se svolta in proprio o se è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett b) del D. Lgs. 446/97;
    - la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, come convertito dalla L. 248/2005.

12. Contro l'avviso di accertamento, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo - nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può presentare ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.
13. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

#### **ART. 14 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Nel caso di:
  - omissione della dichiarazione
  - presentazione tardiva della dichiarazione
  - presentazione di dichiarazione o denuncia infedele
  - violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione della tariffa
  - omessa o errata indicazione di dati indispensabili per il calcolo o ricalcolo della tariffa
  - incertezza su elementi identificativi del soggetto e sull'imputazione dell'imposta
  - mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, questionari o loro mancata, incompleta, o infedele compilazione ed in genere ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune

vengono applicate le sanzioni e i criteri di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/05/1998

2. In caso di omesso o ritardato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti è prevista la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. In caso di pagamento frazionato la data di scadenza è quella della rata totale.
3. Le sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ufficio acquisisce direttamente dagli uffici e per le quali non ricorre l'obbligo della comunicazione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi moratori stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 3/04/2007 ovvero nella misura del 4,5 % da computarsi giorno per giorno .

#### **ART. 15 RIMBORSI**

1. La variazione e la cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, danno diritto all'abbuono della tariffa con effetto:
  - dal giorno della variazione o cessazione, nel caso di denuncia tempestiva;
  - dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione o la cessazione stessa, nel caso di denuncia tardiva.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La domanda di rimborso deve essere debitamente documentata.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi stabiliti con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 03/04/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero nella misura del 4,5 % da computarsi giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.

4. Il Funzionario Responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

### **ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; tale funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

### **ART. 17 (abrogato)**

### **ART.18 EFFICACIA**

1. Il presente regolamento esplica la sua efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. E' abrogata qualsiasi altra norma in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2005.
3. Il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2004.
4. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i cui presupposti si sono verificati entro il 2004, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 01/01/2005, dal Comune.
5. A far data dal 1° gennaio 2005 l'Ufficio assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini TARSU. Nel primo anno d'applicazione della tariffa saranno considerati validi i dati esistenti negli archivi anagrafici e contributivi del Comune, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI.**

- D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: l'art. 49 istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sopprimendo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti ex D.Lgs. 507/1993 a decorrere dal 1 gennaio 1999;
- L. 9 dicembre 1998, n. 426: stabilisce che l'entrata in vigore della tariffa è differita al 1 gennaio 2000; sono previste disposizioni transitorie per la graduale applicazione del metodo normalizzato ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio;
- L. 23 dicembre 1998, n. 448: sancisce la possibilità per i Comuni di applicare la tariffa in via sperimentale;
- D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158: definisce le componenti di costo e la tariffa di riferimento sulla base della quale deve essere determinata la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti; assieme alla Circolare, e con rif. all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene completato il quadro di riferimento indispensabile ad una corretta gestione tariffaria.
- Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108: fornisce chiarimenti circa problemi operativi connessi con l'entrata in vigore del sistema tariffario.
- L. 13 maggio 1999, n. 133: interviene implicitamente sull'applicabilità dell'IVA alla tariffa.
- L. 23 dicembre 1999, n. 488: proroga l'entrata in vigore della tariffa, eliminando il metodo transitorio; viene definita la nuova tempistica di applicazione della tariffa in conformità con i tempi di totale copertura dei costi dei servizi previsti dall'art. 11 del DPR 158/1999; stabilisce inoltre l'obbligo per i Comuni di presentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il Piano finanziario e la relazione di cui all'art. 8 del DPR 158/1999, ferma

restando la facoltà dei Comuni di applicare la tariffa in via sperimentale in anticipo rispetto alle scadenze indicate.

- Circolare del Ministero delle Finanze 17 febbraio 2000, n. 25/E: riassume i tempi e le modalità per l'operatività della tassa e della tariffa, così come stabiliti dall'art. 33 della L. 488/1999.
- Decreto del Ministero dell'Interno 17 gennaio 2001: approva i modelli di certificazione per il tasso di copertura dei costi del servizio per gli anni 2000, 2001 e 2002.